



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manziona..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 20.09.2011, dopo aver esaminato.

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo dell'8 marzo 2011, l'esponente – tramite il proprio legale – lamentava di non essere stato informato, in sede di conclusione del contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, del rilevante ammontare delle commissioni finanziarie connesse al prestito intermediato da un mediatore creditizio (6.908,46 euro a fronte di un importo lordo di 26.520,00 euro e a un netto erogato pari a 13.804,14 euro). Ipotizzando, tra l'altro, la nullità del contratto per difetto d'identificazione del mutuatario, chiedeva all'intermediario l'inoltro di copia conforme di ogni documento contrattuale; intimava di annullare la cessione del quinto della pensione, prevedendo – per il futuro – il pagamento tramite bollettino postale; concludeva eccependo la natura vessatoria delle clausole contrattuali afferenti il pagamento della commissione d'intermediazione e la conseguente loro nullità *ex lege*.

A fronte del silenzio del finanziatore chiede, in sede di ricorso prodotto dal proprio legale, che il Collegio adito dichiari la nullità della clausola che prevede il cennato addebito della commissione d'intermediazione in quanto non sottoscritta e, comunque, vessatoria; che ingiunga all'INPS di far cessare la trattenuta mensile del quinto della pensione; che



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

condanni l'intermediario alla corresponsione delle spese sostenute, comprese quelle legali.

Costitutosi, il resistente premette che il contratto *de quo* è stato collocato da un mediatore creditizio, unico soggetto che ha avuto "un contatto e un rapporto diretto con il cliente". Precisa che, prima della stipula, il mutuatario aveva avuto informazione delle componenti di costo del contratto (e perciò della commissione d'intermediazione) nell'avviso sui principali diritti e nel foglio informativo che gli sarebbero stati consegnati; che il contratto di finanziamento prevede un apposito riquadro sulle singole voci di costo (tra le quali, quella contestata); che l'erogazione del finanziamento era avvenuta un mese dopo la sottoscrizione, periodo nel quale il sovvenuto ben avrebbe potuto esercitare il diritto di recesso. Contesta che le commissioni d'intermediazione possano, nella struttura del concreto atto d'autonomia in oggetto, essere qualificate come clausole del contratto e soggiacere così ad autonomo giudizio di vessatorietà. Conclude per il rigetto del ricorso e dell'allegata istanza di rimborso delle spese legali, non essendo il patrocinio processuale contemplato come obbligatorio dalla disciplina che regola l'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario.

DIRITTO

Muovendo dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla parte resistente, questo Collegio rileva che entrambe non meritano accoglimento perché destituite di fondamento.

Sulla prima (assenza del preventivo reclamo), basti infatti osservare come risulti palese nella richiesta del cliente di revisione del conteggio estintivo l'implicita contestazione delle risultanze dei conteggi svolti dall'intermediario. Lo stesso resistente riconosce, tra l'altro, a tale richiesta siffatta valenza quando, in sede di controdeduzioni, espressamente dichiara che il reclamante lamenta una mancata decurtazione nel conteggio estintivo del finanziamento degli interessi e delle spese.

Sulla seconda (assenza di domanda specifica rivolta all'Arbitro), premesso che il limitare da parte del Collegio l'esame della domanda alla sola sua prospettazione letterale trascurando la ricerca del relativo contenuto sostanziale può prefigurare – secondo gli insegnamenti della Suprema Corte – un vizio della motivazione (cfr. Cass., 10 febbraio 2010, n. 3012), si osserva che la manifesta contestazione del conteggio estintivo da parte del ricorrente è necessariamente prodromica alla valutazione del Collegio sulla congruità dell'importo chiesto in restituzione, al fine di verificarne l'aderenza alla disciplina vigente e quindi all'esistenza del diritto a eventuali ulteriori rimborsi collegati all'estinzione anticipata.

Negli indicati termini, il *petitum*, ancorché non espressamente enunciato, non può dirsi certo mancante (cfr., in termini, Collegio di Napoli, decisione n. 1245 del 16 giugno 2011).

Nel merito, mette conto osservare come il rilevante differenziale tra capitale lordo mutuato e netto corrisposto discenda principalmente da una struttura della catena distributiva attraverso la quale è stato commercializzato il contratto in rassegna particolarmente segmentata, complessa e (per il cliente) costosa. Oltre al finanziatore, hanno infatti partecipato all'operazione economica una prima impresa finanziaria (mandataria di questi) e un agente in attività finanziaria. Ciò ha determinato la previsione di commissioni a favore del mandante pari a 1.552,14 euro; commissioni a favore della società mandataria pari a 2.321,29 euro; provvigioni ad agenti/mediatori per 2.574,00 euro. Tali importi sommati agli interessi al tasso nominale del 4,80 per cento, alle spese d'istruttoria, al premio assicurativo, agli oneri fiscali e ad altre spese, determinano lo scarto innanzi evidenziato.

Tale assetto distributivo e i sottesi costi (segnatamente in punto di duplicazione delle commissioni) sono, per un verso, all'attenzione dell'autorità di vigilanza (cfr. comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2010); appaiono, per altro verso,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

idonei a sollecitare (*de iure condendo*) valutazioni critiche sia sul piano equitativo che su quello dell'assetto del mercato. E tuttavia, in termini di stretto diritto positivo (invalicabile paradigma di riferimento al quale è informata l'attività del Collegio), il contratto validamente concluso espressamente prevede tali voci di costo e altrettanto espressamente ne esclude la riduzione nel caso di anticipata estinzione del prestito (relativamente alle commissioni per l'intermediazione, è peraltro appena il caso di osservare che hanno ad oggetto prestazioni già eseguite). Riduzione che è così limitata al solo abbuono degli interessi per il periodo di rateazione non goduto e che consta essere stata nel collegio applicata dal resistente.

Questi non ha tuttavia considerato che, indipendentemente dalle prescrizioni del contratto (*in parte qua* inopponibili al mutuatario), il cliente ha diritto (nel caso in cui il contratto di finanziamento venga estinto anticipatamente) alla estinzione del contratto assicurativo accessorio e alla restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato (cfr. Accordo ABI – ANIA del 22 ottobre 2008 e costante orientamento di questo Collegio. Tra le tante, cfr. decisioni nn. 1055/2010 e 359/2011).

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla ripetibilità, in sede di estinzione anticipata, della quota del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI